

Statuto dell'Istituto Calabrese per la Storia dell'Antifascismo e dell'Italia Contemporanea.

Art. 1 - L'Istituto Calabrese per la Storia dell'Antifascismo e dell'Italia Contemporanea, Ente del Terzo Settore (ETS), fondato il 12 aprile 1983, con sede in Rende, presso l'Università della Calabria, (d'ora in avanti "Istituto") è costituito in forma associativa, senza scopo di lucro, per svolgere attività di ricerca, didattica, formazione e divulgazione della storia, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di ordine generale.

In tale ambito, l'Istituto si propone in special modo, anche in collaborazione con le pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni degli artt. 55 e ss. del Decreto Legislativo n.117 del 3.7.2017:

- di raccogliere, conservare, e valorizzare il patrimonio documentale dell'Antifascismo calabrese fin dalle sue origini e, più in generale, la documentazione relativa alla storia della Calabria contemporanea;
- di promuovere e favorire gli studi storici sull'Italia contemporanea, con particolare riferimento alla Calabria e al Mezzogiorno, attraverso attività di carattere scientifico, didattico, divulgativo ed educativo;
- di promuovere e favorire gli studi sulla storia dei fenomeni migratori da parte del Centro di ricerca sulle migrazioni che opera all'interno dell'Istituto;
- di promuovere l'aggiornamento del personale docente della scuola, relativamente ai temi della didattica della storia e di divulgare nelle scuole la cultura storica.

Nel perseguimento di tali finalità l'Istituto svolge, in via esclusiva o principale, attività di interesse generale quali:

- l'educazione, l'istruzione e formazione professionale, anche nell'ambito della L.28.3.2003 n. 53, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- gli interventi di tutela del patrimonio culturale ai sensi del Decreto Legislativo n. 42 del 22.1.2004;
- la formazione universitaria e post-universitaria e in genere extrascolastica;
- la ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 3.7.2017.

Nello svolgimento della propria attività l'Istituto può avvalersi dell'opera di volontari secondo le disposizioni dell'art. 17 e 18 del D.lgs n. 117/2017.

L'Assemblea straordinaria dei soci di cui all'art. 10 può deliberare l'iscrizione dell'Istituto nel registro unico nazionale del Terzo Settore a norma e secondo le procedure previste dagli artt. 22 e 45 e ss. del D.lgs. n. 117/2017.

L'associazione può svolgere, inoltre, attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali e per autofinanziamento. L'esercizio di tali attività, come definite dal quadro normativo, sono recepite con delibera del Consiglio Direttivo.

L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

Art.2 - L'Istituto aderisce all'Istituto Nazionale Ferruccio Parri - Rete degli Istituti per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea in Italia (di seguito "Istituto Ferruccio Parri", con sede in Milano e ne accetta lo statuto.

Art.3 - L'Istituto promuove la costituzione di organismi a carattere provinciale o locale e provvedere alla nomina di soci corrispondenti che partecipano con voto consultivo al Consiglio Direttivo di cui al successivo art. 11.

Art.4 - Possono essere soci dell'Istituto tutti coloro che ne facciano domanda scritta al Presidente. Sulla domanda decide il Consiglio Direttivo a maggioranza, il quale si pronuncerà alla prima riunione utile; la qualifica di socio si intenderà acquisita con l'iscrizione del nominativo nell'elenco soci previo pagamento della quota associativa

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la relativa deliberazione e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'espulsione del socio, contestata all'interessato e giustificata da gravi motivi, è adottata, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'assemblea dei soci con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei presenti.

Art.5 - I soci si distinguono in fondatori, sostenitori e ordinari.

Sono soci fondatori coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo dell'Istituto e versano, altresì, annualmente la quota di adesione.

Sono soci sostenitori coloro che versano annualmente una quota rilevantemente superiore a quella fissata per i soci ordinari.

Sono soci ordinari coloro che versano annualmente la quota di adesione fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

I soci non possono pretendere la restituzione della quota in caso di recesso o esclusione e la stessa non è rivalutabile né trasmissibile.

Il socio moroso per tre annualità anche non consecutive perde il diritto di voto in assemblea, salva la sua espulsione.

E' tenuto presso la sede dell'Istituto il libro dei soci aggiornato annualmente e comunque al momento della convocazione delle Assemblee ordinarie o straordinarie.

Ogni socio ha diritto di esaminare i libri sociali e in particolare potrà prendere visione delle delibere assunte dagli organi sociali, facendone richiesta al Presidente; tale operazione avverrà presso la sede legale dell'Associazione o presso il luogo in cui i libri sociali vengono conservati.

La richiesta motivata di visionare altri documenti potrà e dovrà essere soddisfatta, sempre nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali.

Art. 6 - Sono organi dell'Istituto:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Direttore
- e) il Tesoriere.

Tutte le cariche e le funzioni sono a titolo gratuito.

Art.7 - L'Assemblea è costituita dai soci dell'Istituto di ogni categoria. Il diritto di voto spetta soltanto ai soci ammessi da almeno 3 mesi.

Art. 8 - L'Assemblea:

- a) delibera sulle direttive, le attività e i provvedimenti idonei a realizzare gli scopi dell'Istituto;
- b) elegge tra i soci, a maggioranza e, se richiesto da almeno un decimo dei soci, a scrutinio segreto, i membri del Consiglio Direttivo;
- c) decide sull'espulsione di un socio, su proposta del Consiglio Direttivo, con le modalità previste dall'art.4;
- d) approva il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio sociale;
- e) delibera sugli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, salve le competenze specificamente attribuite al Consiglio Direttivo dal

successivo art. 11;

f) approva, su proposta del Presidente, la nomina del Comitato Scientifico e della Commissione Didattica;

g) procede all'elezione degli Organi di Controllo e di Revisione di cui al successivo art. 19, secondo le disposizioni ivi previste;

h) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti.

Art.9 - L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia avanzata motivata richiesta scritta da almeno un decimo (1/10) dei soci.

La convocazione con l'ordine del giorno sarà inviata ai Soci almeno sette giorni prima per posta raccomandata alla loro residenza o per e-mail al loro indirizzo di posta elettronica, comunque con avviso di avvenuta ricezione.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo o la modalità, la data e l'ora dell'adunanza ed eventualmente la data, l'ora e il luogo o la modalità della seconda convocazione.

L'Assemblea potrà svolgersi anche in modalità remota in videoconferenza mediante l'utilizzo di una delle apposite piattaforme presenti su internet, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e sia garantita agli intervenuti la partecipazione alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno

La riunione è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei Soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno

Ogni socio ha diritto a un voto. E' previsto il voto per delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

Presso la sede dell'Istituto è tenuto il libro delle assemblee ordinarie e straordinarie con i relativi verbali.

Art. 10 - L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne sia avanzata motivata richiesta scritta da almeno un quinto (1/5) dei soci e delibera validamente sui mutamenti statuari degli articoli 1 e 2, oltre che sullo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Istituto, con la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto e la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Per le altre modifiche statuarie l'Assemblea delibera validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Per la convocazione e le modalità di svolgimento dei lavori si applicano i

commi 2,3,4 e 6 del precedente art. 9.

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da tredici componenti, di cui undici eletti dall'Assemblea dei Soci secondo le modalità previste dall'art. 8 e due esterni nominati rispettivamente dall'Assessore all'Istruzione della Regione Calabria e dall'ANPI Calabria.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni. I suoi membri sono rieleggibili per non più di due volte.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) l'elezione del Presidente e, su proposta del Presidente, di uno o due vicepresidenti;
- b) la nomina del Direttore su proposta del Presidente e, su proposta del Presidente e del Direttore, del Coordinatore della Commissione per la Didattica della Storia, degli organismi a carattere locale e dei Soci Corrispondenti, nonché la eventuale nomina del Vicedirettore su proposta del Direttore.

Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:

- a) esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predispose le bozze del bilancio preventivo, del bilancio d'esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'art. 14 del D.lgs. n.117/2017, documentando il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse svolte;
- c) delibera l'accettazione di nuovi soci e, nel caso, ne motiva il rigetto;
- d) definisce le attività strumentali e secondarie in attuazione della legge di riferimento;
- e) esercita, insieme al Direttore, la vigilanza sull'attività dell'Istituto;
- f) propone all'Assemblea la nomina del Comitato Scientifico e della Commissione per la Didattica della Storia;
- g) determina la misura della quota annuale di adesione di cui all'art. 5;
- h) approva le norme per la consultazione del materiale archivistico e bibliografico;
- i) formula le proposte da sottoporre all'Assemblea a norma del presente statuto;
- l) delibera l'eventuale assunzione di personale dipendente;
- m) stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- n) nomina al suo interno il Tesoriere.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è tenuto presso la sede dell'Istituto apposito registro con i relativi verbali.

In caso di dimissioni o esclusione di consiglieri il Consiglio Direttivo rimane in carica, salvo decadano più della metà dei consiglieri nel qual

caso l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Il Consiglio direttivo si riunisce di norma presso la sede dell'Istituto o anche in videoconferenza, purché sia garantita la possibilità di partecipazione e di voto a tutti i consiglieri, su convocazione del Presidente, che lo presiede, o su richiesta scritta di almeno quattro membri. Le deliberazioni sono valide se adottate con la presenza di almeno sei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe.

Art. 13 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto a tutti gli effetti; lo rappresenta in giudizio e conferisce procure legali. Propone al Consiglio Direttivo la nomina del Direttore e, d'intesa con il Direttore, del Coordinatore della Commissione per la Didattica della Storia, dei Soci corrispondenti ed eventualmente di un Vicedirettore. Egli può esigere, dandone quietanza, capitali, interessi, somme, valori, buoni, mandati, assegni, valori assicurati, da privati, da banche, da enti morali, da pubbliche amministrazioni, uffici postali, telegrafici e ferroviari. Egli potrà aprire conti correnti presso banche e uffici postali e gestirli, emettere vaglia, bonifici, assegni e in genere utilizzare tutti i possibili mezzi di pagamento.

Art. 14 - Il Presidente in caso di assenza o temporaneo impedimento viene sostituito a tutti gli effetti dal Vicepresidente; nel caso ve ne fossero due, da quello più anziano per età. In caso di assenza di entrambi è sostituito dal componente più anziano del Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Il Direttore sovrintende alla gestione amministrativa ordinaria dell'Istituto, dà corso ai deliberati del Consiglio Direttivo, coordina il Comitato Scientifico e ne assicura il collegamento con il Consiglio Direttivo, stabilisce le norme per la consultazione del materiale archivistico bibliografico, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo, e partecipa con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'incarico è a titolo gratuito, ha durata quadriennale e può essere rinnovato.

Art. 16 - Il Tesoriere:

- a) sovrintende alla gestione contabile dell'Istituto; cura la gestione della cassa dell'Istituto e ne tiene idonea contabilità;
- b) effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, redige i bilanci annuali consuntivo e preventivo, accompagnandoli con

idonea relazione contabile, per la successiva adozione e approvazione da parte rispettivamente del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Art. 17 - Il Comitato Scientifico sovrintende all'attività di ricerca promossa dall'Istituto. È composto da un numero di studiosi variabile secondo le particolari esigenze delle iniziative e dei programmi di ricerca. Gli incarichi sono a titolo gratuito.

Art. 18 - La Commissione per la Didattica della Storia sovrintende alle funzioni formative di cui all'art. 1. È composta da un numero variabile di docenti secondo le particolari esigenze delle iniziative da svolgere. Gli incarichi sono a titolo gratuito.

Art.19 - Qualora l'Assemblea lo ritenga necessario, o se disposto da norme di legge, potrà essere nominato un organo di controllo, monocratico o collegiale, in base a quanto disposto dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017.

Esso vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

L'organo di controllo rimane in carica tre anni dalla nomina ed è sempre rinominabile.

L'Assemblea che nomina l'organo di controllo ne determina il compenso. Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, secondo quanto previsto dall'art. 31 del D.lgs. n. 117/2017. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 20 - L'Istituto può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività:

- a) dalle erogazioni di cui all'art. 8 della L.16/1/1967 n. 3 disposte dal Consiglio Direttivo dell'Istituto Ferruccio Parri;
- b) da eventuali contributi dello Stato e di Amministrazioni pubbliche;
- c) dalle erogazioni previste dalla L.R. Calabria 1/12/1988 n. 31;

- d) dalle quote associative e dai contributi dei Soci secondo le modalità fissate dal Consiglio Direttivo;
 - e) da lasciti, donazioni, rendite e contributi di natura non corrispettiva;
 - f) dalla raccolta di fondi in conformità delle norme e procedure previste e consentite dall'art.7 secondo comma del D.lgs. n.117/2017;
 - g) dall'eventuale utilizzazione dei fondi previsti dagli artt. 72 e ss. del D.lgs. n. 117/2017.;
 - h) dai proventi e dalle entrate relative alle attività di interesse generale e dalle attività diverse ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.lgs 3 n.117/2017,
- L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 21 - L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il consiglio direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dall'art. 13, terzo comma del D.lgs. n. 117/2017, da sottoporre all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, cioè di norma, entro il 30 aprile.

Qualora l'Associazione effettuasse occasionali raccolte pubbliche di fondi dovrà redigerne un apposito e separato rendiconto correlato da una relazione illustrativa.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

L'Assemblea, che approva il bilancio, delibera sulla destinazione degli eventuali residui che dovranno essere utilizzati per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio per la definitiva approvazione.

Copia del bilancio è inviata all'Istituto Ferruccio Parri per i previsti adempimenti. Altra copia è depositata presso il registro unico nazionale

del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 22 – Il Consiglio Direttivo provvede ad emanare il Regolamento dell'Istituto in armonia con le norme dell'Istituto Ferruccio Parri.


Art. 22 – In caso di scioglimento e liquidazione dell'Istituto la raccolta dei documenti è devoluta alla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Calabria, le opere all'Università della Calabria e il patrimonio in conformità all'art. 9 del D.lgs. n. 117/2017.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'assemblea nomina uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

Art. 23 - Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, anche in funzione sostitutiva, il codice civile, D.lgs. n. 117/2017 e le altre eventuali disposizioni di legge in materia di associazioni senza fine di lucro e di Enti del Terzo Settore.

Testo approvato dall'Assemblea Straordinaria il 27 Giugno 2022 ed ha decorrenza immediata * Si compone di n. 9 (nove) pagine compresa la presente.

IL PRESIDENTE
(Paolo Palma)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paolo Palma', is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive.